



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 43 del 16-01-2024

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 21 DEL 16-01-2024

Oggetto: Concessione congedo straordinario ex art. 42 c.5 d.lgs. 151/01 a dipendente in ruolo "Omissis".

L'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 04.10.2017 avente ad oggetto “Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2024, il Bilancio Pluriennale 2024-2026, ed i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 30.06.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G.;

VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA l'istanza presentata in data 12.01.2024 acquisita al protocollo del Comune al n. 368 DEL 16.01.2024 con la quale il dipendente “Omissis” dipendente presso questo Ente a tempo indeterminato ha presentato richiesta di collocamento in congedo retribuito per il periodo dal 17/01/2024 al 31.01.2024 per un totale di n.15

giorni, per assistere il marito, per la quale già fruisce dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, regolarmente autorizzata dal responsabile dell'area;

RICHIAMATA la Determinazione R.G. n. 587 del 17.10.2023 con la quale la sottoscritta Dott.ssa Priscilla Di Vittorio, Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria e del Personale, concedeva il medesimo congedo dal 17/10/2023 al 04/11/2023 per un totale di n.19 giorni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti, tutti acquisiti agli atti di questa Amministrazione Comunale, per la concessione del congedo in parola, previsti dall'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.;

VISTO che le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi previsti dall'art. 4 della Legge n. 53/2000;

VISTA la normativa e le disposizioni attinenti la richiesta presentata, e nello specifico:

- l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, come modificato e integrato dall'art. 4 del D. Lgs. 18.07.2011 n. 119, dispone: "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.";

- il comma 5-bis che dispone “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
- Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Omissis”;
- il comma 5-quinquies che dispone “Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Omissis”;

DATO ATTO che l'Inpdap, con circolare n. 2 del 10.01.2002, integrata con la nota informativa n. 22 del 25.10.2002, evidenzia “omissis. Durante i periodi di congedo, frazionabile anche a giorni interi, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempre che la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 70 milioni. I periodi di congedo in oggetto sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza. Gli enti di appartenenza sono comunque tenuti al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte;

in mancanza, ovvero in caso di riduzione del trattamento economico la retribuzione sarà calcolata per intero ai fini pensionistici, con onere a carico di questo Istituto.

L'istituto della contribuzione figurativa, quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridotta e pertanto, a fronte di pagamento di retribuzioni nei casi di congedo tutelati dalla legge, devono essere versati i relativi contributi previdenziali;

RICHIAMATA la Circolare Inpdap n. 31 del 12.05.2004 che ribadisce: “I periodi di cui all'oggetto sono utili ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'ente datore di lavoro. I medesimi non sono valutabili né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR. Il periodo di congedo, durante il quale è prevista la corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie.

Il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.”

DATO ATTO che dagli atti presenti nel fascicolo personale del dipendente si evince che lo stesso non ha fruito di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i;

ACCERTATO che la retribuzione annua corrisposta al dipendente di ruolo rientra nel

limite massimo previsto dalla citata normativa;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto sussistono i presupposti affinché al dipendente in questione venga concesso il periodo di congedo;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

di concedere al dipendente a tempo indeterminato di questo Comune "Omissis", un congedo retribuito per il periodo dal 17/01/2024 al 31/01/2024 per un totale di n.15 giorni per assistenza a familiare convivente e non ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate, per il quale già fruisce dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;

di confermare che per il congedo richiesto in modo frazionato è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;

di dare atto che tale periodo andrà decurtato dai due anni complessivi spettanti;

di corrispondere al dipendente in questione l'indennità utile ai soli fini pensionistici, rapportata all'ultima retribuzione mensile con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, entro il limite massimo di € 47.351,00 (importo, riferito all'anno 2014, rivalutato in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo);

di dare atto:

- che il congedo in questione non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- che il versamento dei contributi pensionistici per il periodo di aspettativa è a totale carico del Comune di Valle Castellana;
- che il dipendente in questione dovrà tempestivamente informare il Comune di Valle Castellana di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessione del presente beneficio.
- che il presente atto viene inviato agli Uffici finanziari, al Responsabile Area competente e al dipendente.

Di rendere con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 16-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni